

I.M.U. 2022

I.M.U. 2022

Servizio Risorse Tributarie
I.M.U. - anno 2022

Ai sensi dell'art.1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. Sostanzialmente la nuova disciplina dell'IMU consiste nell'unificazione della vecchia IMU e della TASI.

Le principali novità aggiornate al 2022, evidenziate in forma sintetica, sono:

- A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU come disposto dall'articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 del termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei territori dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012;
- l'assimilazione all'abitazione principale *della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso*;
- Con il comma 48 della legge n. 178/2020 viene introdotta una nuova agevolazione. Dal 2021 per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è dovuta al 50 per cento;
- il termine di presentazione della Dichiarazione IMU (ad eccezione di quella dovuta dagli Enti Non Commerciali) è il 30 giugno;

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L.160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il soggetto attivo d'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. L'ulteriore imposta se dovuta è versata al Comune.

L'IMU si **versa con modello F24** ovvero con apposito bollettino postale. Il versamento deve avvenire contestualmente sia per la quota del Comune che per la quota dello Stato, utilizzando i seguenti codici:

	Cod Comune	detrazione	Cod. Trib Com.	Cod. Trib Stato
Abitazione principale in categoria catastale A1, A8 e A9 e pertinenza (una per categoria catastale C2, C6, C7)	D548	€ 200,00	3912	NO
Altri fabbricati esclusi fabbricati del gruppo D	D548		3918	NO
Terreni agricoli	D548		3914	NO
Aree fabbricabili	D548		3916	NO
Immobili produttivi gruppo catastale D	D548		3930	3925

Chi deve pagare:

- i possessori di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio Comunale;
- i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- il socio della cooperativa edilizia non a proprietà indivisa sull'alloggio assegnatogli, anche in via provvisoria;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
- il concessionario nel caso di concessione su area demaniale;
- il coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile in quanto titolare di diritto reale di abitazione;

Come si determina la base imponibile:

Per i fabbricati: La rendita catastale deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti moltiplicatori:

- 160 per le abitazioni del gruppo catastale A (esclusa la categoria catastale A10) e le categorie catastali C2, C6 e C7;
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, e delle categorie catastali C3, C4 e C5;
- 80 per i fabbricati della categoria catastale D5 e A10;
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D, escluso D5;
- 55 per i fabbricati della categoria C1.

Agevolazioni la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia

Agevolazioni la base imponibile è ridotta del 25% per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,

Per i terreni agricoli: Il reddito dominicale deve essere rivalutato del 25% e moltiplicato per il seguente moltiplicatore:

- 135 per i terreni, anche non coltivati, non posseduti o condotti da CD o IAP;
- i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola sono esclusi dall'IMU;

Per le aree fabbricabili la base imponibile è espressa dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Ai fini I.M.U. sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, limitatamente alla quota di possesso. Sul sito del comune www.comune.fe.it è disponibile una tabella dei valori delle aree fabbricabili. E' presente una nuova tabella dei valori ai fini IMU aggiornata al 1.01.2021 e in vigore anche per il 2022.

Abitazione principale e pertinenze è dovuta l'imposta qualora l'unità immobiliare sia catastalmente classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Assimilazioni: è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

Detrazione: E' prevista una detrazione per l'abitazione principale di cui al punto precedente di € 200 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e qualora vi siano più soggetti passivi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

MODALITA' di VERSAMENTO

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente approvate con Delibera di Consiglio n. 41563/2020 verbale N. 11 del 12 maggio 2020. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito sempre sulla base delle aliquote approvate con la delibera citata e rimasta invariata.

Le aliquote da applicare per l'anno 2022 sono:

0 per cento : fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 26.02.1994;

0,4 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, *non classificati nel gruppo catastale D*, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, *non classificati nel gruppo catastale D*. L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto

all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

0,6 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00 all'abitazione principale classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categoria catastali C2-C6-C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

0,52 per cento e la detrazione di € 200,00 agli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, e da altri istituti comunque denominati, salvo che non rientrino nella definizione di "alloggi sociali" ai sensi del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, se adibiti ad abitazione principale;

0,76 per cento:

a) ai fabbricati di nuova costruzione destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale, *classificati nel gruppo catastale D*, realizzati su aree individuate da PSC come tessuti di riqualificazione per l'attività produttiva, limitatamente ai mappali liberi da fabbricati alla data del 01.01.2011, come nuovi tessuti produttivi, nonché come ambiti a tale utilizzo destinati e non ancora attuati, come da cartografia in atti. L'agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. I fabbricati di nuova costruzione per aver diritto all'agevolazione in questione devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, e che continui la stessa attività produttiva;

b) ai fabbricati acquistati, dal 01.01.2012, da un fallimento, da altra procedura concorsuale, nonché a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 270/99, destinati all'insediamento di nuove attività produttive, a carattere industriale, artigianale o commerciale, *classificati nel gruppo catastale D*, L'agevolazione è concessa a condizione che il fabbricato sia posseduto ed utilizzato dal medesimo soggetto acquirente esercente l'attività di nuova costituzione, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell'immobile, soggetto all'aliquota agevolata, che continui la medesima attività. L'agevolazione si applica per la durata di anni 5 decorrente dalla data di insediamento della nuova attività produttiva, come risultante da visura camerale. Le condizioni per ottenere l'agevolazione devono sussistere tutte contemporaneamente e per l'intero periodo dei 5 anni decorrente, in ogni caso, dalla data in cui l'agevolazione è stata concessa per la prima volta;

c) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

0,9 per cento:

a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del soggetto passivo di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio con eventuali pertinenze e le generalità del parente che vi dimora abitualmente e risiede, entro il 31.12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione (*la dichiarazione presentata nel 2015 o successivi ha valore anche per l'anno 2021 se permangono le condizioni*);

b) immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D2 Alberghi e Pensioni;

c) ai terreni agricoli non esclusi a norma di legge;

1,06 per cento:

a) ai fabbricati e pertinenze, a disposizione del proprietario o vuoti per un periodo continuativo di almeno un anno. Si intendono per fabbricati abitativi e pertinenze a disposizione quelli: non locati o non dati in comodato con contratto registrato ovvero, quelli non concessi in comodato al parente entro il secondo grado, comprovato dalla residenza anagrafica del comodatario utilizzatore. Tale aliquota trova anche applicazione alle unità immobiliari, diverse da quelle di cui al periodo precedente, non locate, non concesse in comodato registrato e non utilizzate direttamente dal proprietario per l'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale per un periodo continuativo di almeno un anno.

b) agli immobili di categoria D/5 (banche, assicurazioni, istituti di credito, ecc.);

1,02 per cento, a tutte le altre fattispecie immobiliari residuali;

COME E DOVE PAGARE – E' possibile effettuare il versamento dell'IMU con il modello F24, approvato con Prov. 12 aprile 2012 dell'Agenzia delle Entrate anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non sono ammessi in compensazione i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali, ad esclusione dei crediti relativi alle addizionali all'Irpef previste dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Il pagamento può essere effettuato, senza oneri aggiuntivi, presso gli uffici postali, gli sportelli delle banche o del concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate Riscossione - via Monsignor Luigi Maverna n.4 – Ferrara.

Per informazioni: è attivo un **numero verde gratuito 800.532.532** che risponde il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, il martedì e il giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:30 il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00; è consultabile la pagina web del Comune <http://www.comune.fe.it> nella sezione dedicata ai Tributi ove è disponibile il calcolo imu on-line;

Si invita a contattare lo sportello del Servizio Risorse Tributarie utilizzando solo una delle modalità seguenti: numero verde, PEC, e.mail e telefono

E' possibile contattare il Servizio Risorse Tributarie – Ufficio I.M.U. - in Via Monsignor Luigi Maverna n.4, il lun., mart., merc. e ven. dalle ore 9,00 alle 13,00 – mart. anche dalle 15,00 alle 17,00 – chiuso giovedì . e.mail: imu@comune.fe.it PEC servizitributari@cert.comune.fe.it Tel n. 0532 418030/8013/8041; fax n.0532 418010/14.